

*retroattivamente abolite*, rispettando i diritti personali e reali precedentemente esistenti in modo legittimo. Il procedimento piemontese era più spiccio e, probabilmente, in concreto, più equo. Il procedimento austriaco era più formalmente ossequiente alla concezione del diritto, ancorchè le leggi fossero state emanate da un governo cui gli Stati non avevano riconosciuto e non riconoscevano carattere di legittimità.

Ma scendiamo da queste considerazioni di ordine generale, dei rapporti giuridici, sfioranti la filosofia politica, e collochiamoci sul terreno più solido degli specifici fatti concreti, che permettono di meglio seguire lo svolgimento e l'applicazione dei concetti giuridici delle autorità austriache. Un prezioso contributo ci viene offerto, al riguardo, da un giudice austriaco antitaliano, di origine slovena, il quale in un libro sull'irredentismo italiano ha dato sfogo all'amarezza profonda dell'animo suo per l'impotenza della giustizia a colpire adeguatamente i rei di alto tradimento. Il volume s'intitola *Triest, der Irredentismus und die Zukunft Triests* e cela il nome dell'autore sotto lo pseudonimo di ALBERTO MITOCCHI (il nome vero dovrebbe essere TOMICICH). Venne pubblicato a Graz nel 1918. A pag. 76 illustra lo scoraggiamento per la vanità dei suoi «bene intenzionati» sforzi: «Non era allegra la vita delle autorità di polizia a Trieste. Si era sempre occupatissimi. Bisognava essere preparati alle peggiori sorprese anche per i motivi più innocenti. Ci si consumava in un faticoso, ingrato, estenuante e pericoloso lavoro di Sisifo e non si aveva neppure la soddisfazione, neppure la magra ricompensa della soddisfazione morale di veder applicato, sul materiale fornito alla Procura di Stato, il Codice Penale nel modo in cui avrebbe dovuto esserlo. Le cose erano arrivate a Trieste a un punto tale che non si poteva neppur far valere completamente le leggi scritte. Di questa situazione la colpa non era degli organi dell'autorità responsabile; essa era la conseguenza di un duplice ordine di cause: l'una che andava al di là delle mura di Trieste, e cioè dipendeva dai riguardi all'alleanza con l'Italia; l'altra si riferiva alle deficienze dell'istituto dei giurati. Non si doveva pigliar gli irredentisti per un orecchio